

Avv. PIER PAOLO ZAMBONI

VIA PESCHERIE VECCHIE 12 40124 BOLOGNA

TEL. 051-48.41.496 FAX 051-011.34.47

zamboni.studio@gmail.com

pierpaolo.zamboni@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

RICORSO EX ART. 14 -TER LEGGE 3/2012

La Sig.ra **Fiorenza RENDA**, nata a Palermo (Pa) il 07/08/1970 e residente a Bologna (Bo) via _____, (C.F. _____), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Paolo Zamboni del Foro di Bologna (C.F.: _____), mail: zamboni.studio@gmail.com -

PEC: pierpaolo.zamboni@ordineavvocatibopec.it - Fax: 051/011.34.47,

come da procura allegata al presente atto, con elezione di domicilio presso e nel suo studio in via Pescherie Vecchie 12 a Bologna,

ESPONE QUANTO SEGUE

in data 13/04/2021 la debitrice accedeva all'Organismo di Composizione della Crisi O.C.C. istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Bologna al fine di richiedere la nomina di un Gestore della Crisi per la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, R.G. OCC n. 87/2018, ai sensi e per gli effetti della L. n. 3/2012;



la sig.ra Fiorenza Renda risiede stabilmente a Bologna, in via _____ ,
con il figlio minorenni J _____ Callegari (nato a Bologna il _____ 2015),
mentre il marito Sergio Callegari risiede altrove, risultando così territorialmente
competente il Tribunale di Bologna (ex art. 9 comma 1 L. n. 3/2012, come
richiamato dall'14 ter comma 2 L. n. 3/2012).

– la debitrice intende accedere alla **Liquidazione** dei beni di cui alla L. n. 3/2012 e successive modifiche, al fine di ristrutturare le proprie posizioni debitorie, consentire il miglior soddisfacimento del ceto creditorio nel pieno rispetto della *par condicio creditorum* e rispettive cause legittime di prelazione; con conseguente beneficio dell'esdebitazione ove ne ricorrano i presupposti;

- l'accesso alla procedura costituisce volontario e doveroso sforzo da parte della debitrice di risolvere la propria situazione debitoria, assolutamente sproporzionata alle proprie capacità reddituali oltre che patrimoniali, tenuto conto altresì delle condizioni economiche di tutto il nucleo familiare;

- tutte le informazioni, i dati e i documenti offerti per la presente procedura vengono forniti in buona fede dalla sig.ra Fiorenza Renda; ad ogni buon conto, la predetta con la sottoscrizione degli atti - manleva sin d'ora l'Avv. Pier Paolo Zamboni da qualunque responsabilità civile e penale dovesse derivare dalla presente procedura, anche in fase giudiziale, in quanto ella soltanto è esclusivamente responsabile di tutte le informazioni, i dati e i documenti offerti.

Tanto premesso, la sig.ra Fiorenza Renda, odierna debitrice, rappresenta quanto segue.



Requisiti e presupposti di ammissibilità

Requisiti oggettivi ex L. 3/2012

La debitrice dichiara di essere in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della Legge n. 3/2012, essendovi ormai da tempo un perdurante squilibrio tra le obbligazioni cui deve far fronte e il patrimonio prontamente liquidabile, a causa del proprio reddito e la difficile situazione economica del nucleo familiare.

La debitrice svolge attività di agente immobiliare presso la Frenda srl, con sede operativa in Via _____ a Bologna – codice fiscale e partita IVA _____

– oggetto sociale intermediazione nella mediazione immobiliare - amministratore unico Fiorenza Renda e soci Maria Rosa Cevenini 30%, Chiara Renda 70%;

Oltre al suo reddito non possiede beni immobili e mobili di rilevante valore;

Attualmente, la Sig.ra Fiorenza Renda emette fatture mensili per la propria attività pari a circa €. 1.500/1.800 mensili a fronte del passivo a suo carico pari a circa € 597.000,00.

Requisiti soggettivi ex L. n. 3/2012.

La debitrice ritiene di poter accedere alle procedure per sovraindebitamento disciplinate dalla L. n. 3/2012, ovvero dichiara ai sensi dell'art. 6, comma 1:

- di non essere attualmente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012;



- di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, - ovvero di non ricoprire la qualità di soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1 della Legge fallimentare.

Presupposti di ammissibilità ex L. n. 3/2012.

La debitrice dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater) della L. n. 3/2012: ovvero dichiara:

- di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse;
- di non aver fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, a nessuna delle procedure di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012;
- di non aver subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012, ovvero provvedimenti di annullamento o risoluzione dell'accordo con i creditori ovvero provvedimenti di revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
- di essere disponibile a fornire la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, per quanto in proprio possesso;
- di non aver mai beneficiato di alcuna esdebitazione;



- di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ancorché, con la presente domanda, la debitrice chieda l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni;
- di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, ancorché, con la presente domanda, la debitrice chieda l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni.

Documentazione ex art. 9 comma 2 e 3 L. n. 3/2012 (come richiamato dall'art. 14 ter, comma 2, L. n. 3/2012).

Oltre alla documentazione offerta di propria iniziativa e qui allegata, a sostegno di tutto quanto esposto, la sig.ra Renda dichiara di fornire e di aver fornito al Gestore della crisi i documenti obbligatori ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 3, della L. n. 3/2012, come richiamato dall'art. 14 ter, comma 2, L. n. 3/2012;

Resta ferma la piena disponibilità della debitrice, in qualunque fase della presente procedura, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni di propria reperibilità, che verranno di volta in volta ritenuti utili o necessari.

DEPOSITA

a norma dell'art. 14-ter L. 3/2012, il seguente programma di liquidazione dei beni di cui è proprietaria, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che, a giudizio dell'On.le Tribunale adito, dovessero meritare un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare nel caso di sopravvenute esigenze.

* * *

SOMMARIO



1. PREMESSA

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

2.1 Quantificazione dell'attivo patrimoniale

2.1.1 Beni immobili

2.1.2. Beni mobili

2.1.3 Disponibilità liquida

2.2 Quantificazione del passivo patrimoniale

2.2.1 Spese occorrenti al mantenimento

2.2.2 Passività in prededuzione

2.2.3 Passività privilegiate

2.2.4 Passività chirografarie

3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ANCHE IN ASSENZA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE

4. ATTENDIBILITA' DELLA LIQUIDAZIONE

5. MERITEVOLEZZA

6. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

7. ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

8. CONCLUSIONI

* * *

1. PREMESSA

I motivi che hanno portato la Sig.ra Renda a proporre il seguente piano di liquidazione vanno ricercati in un _____ che la stessa non

è mai riuscita a risolvere con i conseguenti rilevanti oneri per spese _____.

Alla base del problema di indebitamento eccessivo, che non ha consentito alla ricorrente di far fronte a quanto dovuto in particolare all'Erario, al di là di una si-



tuazione disastrosa della propria famiglia di origine alla quale ha sempre dovuto contribuire economicamente (

).

Vi sono poi gravissimi danni provocate da

. Tali interventi, mirati a ridare una vita il più normale possibile alla ricorrente, continuano periodicamente oggi a dover essere eseguiti a spese della Renda (

).



).

* * *

).

Tale situazione dal punto di vista della salute non ha mai consentito alla ricorrente di poter lavorare con serenità, ed i compensi ottenuti col lavoro le hanno permesso appena di far fronte alle necessità di tutti i giorni ed alle spese per la casa, la famiglia e alle rilevanti spese mediche con ciò dovendo trascurare i debiti erariali.



000



oooooooooooo

La ricorrente, che ha lavorato come dipendente per alcuni anni (dal 1992/93 al 1999, a partire dagli anni 2000, è sempre stata inquadrata come collaboratrice esterna, oppure come consulente a partita iva, è attualmente amministratore unico e consulente di una srl che si occupa di intermediazioni immobiliari.

I suoi ultimi redditi* sono come di seguito indicato:

COMPENSI	
2020	28.408,00
2019	31.886,00
2018	21.778,00
2017	10.536,00
2016	11.288,00
2015	14.238,00

*il reddito 2021 è in fase di determinazione e verrà integrato successivamente

Dal 2019, essendo stata inquadrata in regime di flat tax, è riuscita a ricominciare a versare quanto dovuto. Prima del 2019, stante la propria situazione personale, non è mai riuscita a corrispondere con regolarità le imposte, dovendo far fronte a spese legate alla sopravvivenza sua e dei propri familiari e stante l'enormità di quanto avrebbe dovuto versare a saldo dei propri debiti (a parte Inps ed Erario, la ricorrente non ha altre posizioni aperte con creditori privati), a porre un freno all'accumulo di quanto dovuto ed al saldo delle cartelle esattoriali che la riguar-



davano (fatto salvo una breve parentesi nell'anno 2001/2002 nella quale iniziò a versare quanto di propria competenza, dovendo però successivamente interrompere i versamenti per incapacità economica a continuarli).

O O O

La ricorrente, al momento con i redditi sopra indicati, sta versando all'erario quanto dovuto e regolarmente sin dal 2019 (consideriamo anche il periodo COVID che ha bloccato e danneggiato introiti e mercato), nonché facendosi carico del quotidiano, per il quale sta pagando, fra le altre, un affitto pari a 1.000 euro mensili oltre utenze e condominio per la casa, nella quale vive con il bambino.

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

2.1. Quantificazione dell'attivo patrimoniale

Presupposto della liquidazione è la formazione dell'elenco di tutti i beni che il debitore intenda rendere disponibili per il Piano di Liquidazione.

2.1.1. Beni immobili

La debitrice non risulta proprietaria di beni immobili.

2.1.2. Beni mobili

Non sono presenti autoveicoli e gli unici beni mobili di proprietà sono gli arredi di casa che non vengono messi a disposizione in quanto privi di valore

2.1.3. Disponibilità liquida

La debitrice non dispone di liquidità di conto corrente utilmente impiegabile nell'ambito del presente Piano come rilevabile dagli estratti conto allegati.

L'unico reddito di cui dispone promana dalla sua attività lavorativa in una società di servizi.

Nel 2019 ha realizzato un reddito lordo pari a euro 31.886,00.



Nel 2018 aveva realizzato un reddito lordo pari euro 21.778,00, e nel 2017 aveva dichiarato un reddito lordo di 10.536,00 euro.

Nel 2020 il reddito complessivo è pari a euro 28.408,00.

Il reddito netto della ricorrente ammonta a euro 23.000,00 da cui deriva - detratte le spese - una disponibilità annua residua di circa €. 8.000,00 (mensile massima di €. 650/700,00 (vedi allegato).

Tali ricavi, a norma dell'art. 14 ter c. 6 lettera b potranno essere destinati a parziale soddisfo dei creditori, tenuto conto degli importi necessari per il mantenimento suo e della famiglia, tant'è che, prudenzialmente e per avere continuità nei versamenti, **la sig.ra Renda mette a disposizione la somma mensile di €. 500,00.**

Ella infatti mette a disposizione della procedura una somma di denaro derivante dall'unica attività lavorativa disponibile oltre ad un contributo del marito.

Di conseguenza, a meno di diversa indicazione del giudice adito, potrà essere messa a disposizione del ceto creditorio una quota mensile delle disponibilità residue pari ad €. 500,00 (€. 6.000 annui) corrispondente ad un totale di €. 24.000 in considerazione della durata del piano di liquidazione fissato in 4 anni.

Si osserva altresì che, oltre alla complessiva somma di €. 24.000 di cui sopra (ossia €. 6.000/anno), la ricorrente mette a disposizione l'ulteriore importo di €. 10.000, corrisposto dal marito sig. Sergio Callegari che, in questa fase della vita della moglie, è disponibile ad aiutarla. Detta somma non dovrà essere restituita dalla ricorrente al marito, venendo erogata per puro spirito di liberalità.

2.2. Quantificazione del passivo patrimoniale



Nella presente sezione viene data illustrazione delle obbligazioni assunte dalla debitrice, sia per i debiti accertati che per quelli potenziali.

Tali obbligazioni sono state quantificate attraverso le evidenze documentali nella disponibilità della debitrice.

Le passività sono poi state ripartite distinguendo tra i creditori che vantano cause legittime di prelazione e quelli chirografari.

In ragione delle esigue disponibilità del debitore e della consistente massa passiva, non si ritiene che vi sarà capienza per il pagamento di eventuali interessi.

2.2.1. Le spese occorrenti al mantenimento

Nel Piano di Liquidazione verrà trattenuta una quota di reddito occorrente al sostentamento quotidiano proprio e del nucleo familiare.

Nel prospetto allegato è desumibile verificare le entrate e uscite del nucleo familiare e che la somma massima prudentemente disponibile è pari a €. 500,00. Le entrate includono le somme che provengono dalla ricorrente; le uscite servono a mantenere il nucleo familiare.

2.2.2. Passività in prededuzione

Trattasi del compenso dell'OCC per €. 4.572,88 inclusi accessori di legge, nonché dell'importo di €. 2.000,00 per codesta difesa, inclusi accessori di legge.

Si è inoltre ritenuto opportuno indicare un fondo per la gestione delle spese che dovessero occorrere durante la fase di liquidazione, stimandolo in €. 500,00.

2.2.3. Passività privilegiate

Di seguito le passività privilegiate:

Agenzia della Riscossione	568.703,70
Tari 2018	106,36
Altri debiti a ruolo	900,00



2.2.4. Passività chirografarie

Non risultano, allo stato, passività chirografarie

*

3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ANCHE IN ASSENZA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE

La ricorrente intende con il presente atto chiedere l'apertura della procedura liquidatoria di durata quadriennale.

Nello specifico vengono messi a disposizione dei creditori i seguenti importi:

1) €. 500,00 mensili da parte della sig.ra Fiorenza Renda per una durata complessiva del piano di 4 anni (6.000 euro all'anno X 4 anni = 24.000)

2) Importo erogato dal marito della sig.ra Renda pari ad Euro 10.000,00.

Totale messo a disposizione 34.000 Euro

La quota di reddito familiare mensile di €. 500,00 che viene messa a disposizione dalla sig.ra Renda, a far data dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura liquidatoria per i successivi quattro anni di durata della medesima, corrisponde ragionevolmente agli utili percepiti dalla Sig.ra Fiorenza Renda con la sua attività.

Non vengono inclusi nella liquidazione i beni privi di valore come il mobilio di arredo della casa in quanto beni di nessun valore economico rilevante. Sono peraltro beni funzionali al sostentamento ed al decoro familiare, pertanto non acquisibili alla procedura.



Se del caso, le quote rivenienti dal reddito potranno essere versate su un c/c intestato alla procedura ed appositamente aperto per consentire una più agevole gestione della liquidazione.

*

Si ritiene inoltre che la liquidazione possa essere accolta anche in assenza di patrimonio mobiliare e immobiliare, per i seguenti motivi:

L'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che, ai fini dell'accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. 3/2012, il Giudice sia tenuto a verificare l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori, nonché la presenza dei requisiti previsti dall'art. 14 ter L. n. 3/2012.

Non rappresenta invece un motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione della domanda di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito, da potersi utilizzare come fonte di soddisfacimento dei creditori (*Tribunale di Rovigo del 31.01.2018, Tribunale di Verona del 21.12.2018, Tribunale di Pordenone del 14.3.2019, Tribunale di Matera del 24.07.2019, Tribunale di Milano del 16.11.2017, Tribunale di Milano del 17.04.2018, Tribunale di Milano del 3.07.2019*)

A sostegno dell'ammissibilità della presente liquidazione dei beni, dove l'attivo è costituito esclusivamente da redditi futuri derivanti da lavoro della sig.ra Renda e un importo *una tantum* da disponibilità del marito, depone il fatto che l'art. 14 *quater* L. n. 3/2012 disciplina i casi di conversione del piano del consumatore o dell'accordo con i creditori in liquidazione dei beni, su istanza del debitore stesso o di un creditore.



Ebbene, se è possibile accedere alla liquidazione, annullando un piano o un accordo, i quali ultimi ben possano essersi fondati sulla messa a disposizione delle proprie entrate future, deve evidentemente ritenersi ammissibile che sia possibile accedere direttamente alla liquidazione, offrendo ai creditori parte delle proprie entrate future.

Altri argomenti a sostegno dell'ammissibilità della presente liquidazione dei beni dove l'attivo è costituito da redditi futuri di lavoro sono dati dal fatto che:

- (i) l'art. 14 ter comma 6 lett. b) esclude espressamente dalla liquidazione i redditi da stipendi o pensioni solamente nei limiti della sussistenza;
- (ii) l'art. 14 undecies stabilisce che rientrano nel patrimonio da liquidare anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo all'apertura della procedura, sicché possa rientrare nell'attivo ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

4. ATTENDIBILITA' DELLA LIQUIDAZIONE

L'attendibilità dei dati della debitrice è confermata nella relazione ex art. 14 ter . 3/2012 redatta dal Gestore dott. Isabella Tassinari.

In tale documento l'OCC ha confermato la sostanziale veridicità dei dati, potendosene dunque indurre la fattibilità della liquidazione, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e probabilità che le stesse si concretizzino nell'arco temporale previsto dal Piano medesimo.

5. MERITEVOLEZZA

Per quanto riguarda il requisito indirettamente richiesto dalla L. n. 3/2012 della "meritevolezza" del sovraindebitato ai fini dell'accesso a codeste procedure, si osserva quanto segue.



In via del tutto generale, **la debitrice dichiara sin d'ora di non aver mai compiuto atti in frode ai creditori**, sia che si intendano tali – più restrittivamente – le condotte penalmente sanzionate, sia che si intendano tali – più estensivamente – qualunque atto che abbia come effetto finale quello di diminuire per i creditori la garanzia generica del credito, ovvero qualunque atto che abbia come effetto finale quello di alterare la percezione del tribunale.

Le obbligazioni contratte dall'odierna debitrice trovano ragione unicamente nei fatti esposti poc'anzi in narrativa ai quali si rimanda.

Si rammenta che casi simili sono innumerevoli volte passate dal vaglio della meritevolezza, con esito positivo per i proponenti.

Il Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento del 18 maggio 2018, ha stabilito che sia meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza dell'indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto **debiti contratti per far fronte alle esigenze del nucleo familiare**.

Infine, per mero scrupolo difensivo, preme osservare che, sebbene il giudizio di meritevolezza permanga in tutte le procedure da sovraindebitamento (accordo, piano, liquidazione), purtuttavia la strada della **liquidazione del patrimonio sarebbe correttamente da ritenersi come *extrema ratio***, alla quale il debitore – sempre che non abbia compiuto palesi atti in frode ai creditori e non abbia dolosamente causato l'indebitamento - può accedere al fine di consentire il migliore e più giusto soddisfacimento del ceto creditorio in base alle cause legittime di prelazione e, in un momento successivo, ovvero conclusasi la liquidazione, eventualmente ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove il Giudice adito ne rilevi i presupposti.



Quanto sopra non può ritenersi né peregrino, né strumentale, in quanto è il principio adottato *de iure condendo* dalla Legge Rordorf L. n. 155/2017, la quale, all'art. 9 dedicato alla riforma del sovraindebitamento, stabilisce alla lettera b): *"... consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da malafede o frode del debitore"*.

L'esdebitazione, insomma, viene esclusa soltanto nei casi di malafede o frode del debitore; ciò che comunque sarà valutato in una fase successiva di apposita istanza di esdebitazione.

E difatti, l'art. 14 terdecies, comma 2, lettera a) prevede che: *"l'esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali"*.

Da ciò consegue che il debitore persona fisica, anche non meritevole, possa aver accesso alla procedura liquidatoria. Un eventuale e quanto mai non creduto giudizio di non meritevolezza produrrebbe i suoi effetti nel successivo procedimento di esdebitazione.

La non necessità del requisito della meritevolezza nella liquidazione del patrimonio, discende poi direttamente ed inequivocabilmente dall'art. 14 quater L. n. 3/2012 **(casi di conversione dell'accordo o del piano in liquidazione)**.

L'art. 14 quater, difatti, stabilisce i casi di conversione anche in caso di atti compiuti dal debitore diretti a frodare i creditori.

Ebbene, se la meritevolezza fosse requisito necessario per l'accesso alla liquidazione, come sarebbe possibile accedervi (per conversione) dopo il chiaro compimento di atti in frode ai creditori, che notoriamente escludono la



meritevolezza stessa? (Gianfranco Benevenuto, "*Gli atti in frode e inutilità della meritevolezza*", in *Il fallimentarista*, 20 maggio 2019).

La risposta non può che ravvisarsi nel ritenere la liquidazione del patrimonio quale *extrema ratio*, e la meritevolezza da valutare esclusivamente in sede di esdebitazione.

Il concetto di atti di frode si rivela essere assai problematico. Difatti non si comprende perché il sovraindebitato, che li abbia compiuti, debba essere escluso, posto che la liquidazione del patrimonio non determini l'immediata esdebitazione.

L'esclusione potrebbe avere senso se il procedimento determinasse benefici solo per il solo ricorrente e non per l'intero ceto creditorio, avvantaggiato da una più efficiente esecuzione concorsuale. Diversamente, sarebbe come escludere dal fallimento gli imprenditori che hanno compiuto reati fallimentari prima della dichiarazione di insolvenza, il che evidentemente non può essere ragionevole (Fabio Cesare, "*Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio*", in *Il Fallimentarista*, 27 settembre 2017).

In ragione di quanto sopra, il Tribunale di Cagliari dell'11.05.2016, dopo aver ravvisato il compimento di atti in frode ai creditori, ha rigettato la domanda di omologa del piano del consumatore, tuttavia consentendo espressamente al debitore l'accesso all'accordo con i creditori oppure alla liquidazione dei beni.

Difatti, secondo tale pronuncia, non sussiste alcuna ipotesi di inammissibilità per il caso in cui, presentata una proposta di piano del consumatore, e non omologato il piano per assenza di meritevolezza, il debitore si determini a perseguire una diversa modalità di composizione della crisi ricorrendo all'ipotesi



alternativa, prevista dalla L. 3/2012, dell'accordo coi creditori o della liquidazione dei beni, di cui la meritevolezza non costituirebbe un presupposto.

Il debitore, anche non meritevole, può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e seguenti, pur nella consapevolezza che permarrà il rischio di non ottenere l'esdebitazione, mediante proposizione di apposita istanza al termine della procedura liquidatoria, soprattutto in presenza, come spesso accade, di ricorso al credito colposo e sproporzionato.

Quanto sopra, dunque, almeno in riferimento all'orientamento del Tribunale di Milano, non risulta peregrino, in quanto nella pronuncia del 6.06.2020 Giudice Delegato Dott. Pipicelli R.G. n. 16/2020 si legge: *"[nel caso di specie, ndr]... la ricostruzione delle cause di indebitamento appare solo in parte credibile... appare dunque, allo stato, colposa/negligente... l'assunzione di obbligazioni... si deve in ogni caso considerare che il requisito della meritevolezza deve accertarsi non ai fini dell'accesso ed ammissione all'odierna procedura [di liquidazione, ndr], ma solo ai fini dell'esdebitazione in un momento successivo, come suggerito dall'art. 14 terdecies co. 2 legge n. 3/2012, laddove si afferma che "l'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali".*

E ancora, nel decreto ex art. 26 L.F. del 30.1.2020 del Tribunale di Milano R.G. n. 144/2019 Pres. Dott.ssa Paluchowski, Giudice Relatore Dott.ssa Vasile, Giudice Dott. Pipicelli, si legge che l'articolato relativo alla liquidazione dei beni *"nulla dica... in relazione alla necessità di un sindacato da parte del Giudice sulla meritevolezza del debitore che chiede l'ammissione alla procedura di*



liquidazione del patrimonio e su una conseguente pronuncia... di inammissibilità della domanda: un'indicazione in tal senso potrebbe pertanto essere ricavata unicamente in via interpretativa... tuttavia una simile interpretazione, volta ad estendere il sindacato giurisdizionale anche alla meritevolezza del debitore, non pare condivisibile, in quanto l'art. 14 quinquies della Legge n. 3/2012 al primo comma, impone al Giudice di verificare unicamente, ai fini dell'apertura della liquidazione, che la domanda "soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter", nonché "l'assenza di atti in frode"... Si ritiene, dunque, che i requisiti e le cause di inammissibilità di cui all'art. 14 ter impongano delle valutazioni preliminari da effettuarsi da parte del Giudice al fine di decretare l'apertura o meno della procedura, mentre il Giudice non entrerà nel merito della valutazione di meritevolezza da parte del debitore" (in senso conforme, Tribunale di Milano del 4.11.2020, Dott. Giani, R.G. n. 88 e 89 del 2020).

Ulteriormente si evidenzia la sentenza del Tribunale di Ferrara 26 aprile 2022 che ritiene dovuta l'esdebitazione nel caso di obiettiva inadeguatezza dei redditi al pagamento delle imposte:

In tema di sovraindebitamento, la condizione ostativa all'esdebitazione prevista dall'art. 14 terdecies, comma 2, lettera a), L. n. 3/2012, presupponendo la contrazione volontaria di debiti, non ricorre nel diverso caso in cui i redditi annui del debitore in rapporto ai debiti per imposte maturati, siano inadeguati a consentire il pagamento delle imposte stesse, tenuto conto delle esigenze di vita e familiari del sovraindebitato.

*

In ogni caso, si preme evidenziare che la debitrice Fiorenza Renda, odierna ricorrente, si ritiene meritevole all'accesso di codesta procedura, in quanto non



ha compiuto atti in frode ai creditori e non ha dolosamente causato l'indebitamento.

6. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

La ricorrente Fiorenza Renda si riserva, nell'interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

7. ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dispositivi compiuti dalla debitrice e impugnati dai creditori, così come la signora Renda non ha compiuto nei 5 anni antecedenti la procedura atti di disponibilità patrimoniale.

8. CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto, la sig.ra Fiorenza Renda, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita la predetta richiesta che prevede la soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 – undecies L. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda, costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori l'eventuale maggior importo che dovesse derivare dalla esecuzione del Piano.

* * *

Tutto ciò premesso, la sig.ra Fiorenza Renda, come meglio generalizzato in epigrafe

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Voglia.



- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 della sig.ra Fiorenza Renda;
- nominare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2 a), un Liquidatore dei beni, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss L. 3/12;
- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione, non possano esser iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disporre che il decreto di apertura della procedura di liquidazione venga comunicato alla Cancelleria delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Bologna;
- dichiarare che, ai sensi dell'art. 14ter comma 7 legge 3/12, dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788, e 2855 commi II e III c.c.;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento dell'istante secondo quanto disposto dall'art. 14ter comma 6 lettera b);
- stabilire idonea forma di pubblicità;
- fissare i limiti di cui all'art. 14ter comma 6 L.3/12 tenuto conto di quanto indicato dalla ricorrente e indicato al punto 2.2.1.



In via istruttoria:

Si precisa che tutti i documenti indicati in ricorso si rinvencono nella documentazione a sostegno della relazione del Gestore, e quindi non vengono depositati dalla ricorrente per evitare inutili doppioni

- 1) Carta identità, codice fiscale e stato di famiglia della ricorrente;
- 2) Stato di famiglia e residenza del marito Sergio Callegari;
- 3) Compenso professionale a firma Fiorenza Renda;
- 4) Procura alle liti;
- 5) Preventivo OCC Ordine dottori Commercialisti;
- 6) Attestazione del gestore dott.ssa Isabella Tassinari datato 15/06/2022 e suoi documenti allegati.

Bologna, 12 luglio 2022

Fiorenza Renda



Avv. Pier Paolo Zamboni

sottoscrive il presente ricorso il sig. Sergio Callegari, terzo finanziatore, ai sensi dell'art.

8 comma 2 L. 3/2012.

